



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - Partita I.V.A. 02777470010
Piazza Municipio 3 C.a.p. 10090
Tel. 011/9094.421 Fax 011/908.45.41
E-mail: commercio@comune.bruino.to.it

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

“RABADAN E CIAPA PÓER”

MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO MINORE, DELL'USATO, ARTIGIANATO ED HOBBYSTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 08.03.2006

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06.03.2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2008

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 16.05.2008 al 31.05.2008

In vigore dal 1° Giugno 2008

Articolo 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - ISTITUZIONE E DEFINIZIONE

1.1 Normativa di riferimento:

D. Lgs. 31 marzo 1998 n° 114
Legge Regionale 12 novembre 1999 n° 28
D.C.R. 1 marzo 2000 n° 626-3799
D.G.R. 2 aprile 2001 n° 32-2642
DGR 14 maggio 2001 n° 47-2981
DGR 9 luglio 2001 n° 50-3471
DGR 17 dicembre 2001 n° 85-4860
DGR 17 dicembre 2001 n° 86-4861
D.Lgs. 267/2000
L. 08/08/85, n. 443
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2003

1.2 Istituzione e definizione

Con riferimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2003 con la quale é stato approvato il riordino del settore del commercio su aree pubbliche, con il presente atto viene regolamentata la manifestazione commerciale denominata “Rabadan e ciapa póer”, mostra mercato dell’antiquariato minore, dell’usato, artigianato ed hobbistica, istituita con la deliberazione C.C. n.23 del 08/03/2007 avente ad oggetto la vendita di:

- ◆ prodotti non alimentari specializzati da parte di operatori commerciali professionisti;
- ◆ merci antiche, d’epoca e oggetti usati da parte di operatori non professionisti;
- ◆ opere artistiche e creative di propria produzione da parte di operatori non professionisti (artigianato, Hobbistica)

Articolo 2

PERIODICITÀ E CARATTERISTICHE

La manifestazione si svolge lungo le vie del centro storico di Bruino il primo sabato del mese di luglio ed ha una precisa individuazione merceologica secondo quanto specificato al successivo art. 5, assumendo pertanto la caratteristica di mercato ultramensile specializzato non alimentare.

In caso di eccezionale e grave motivo, la manifestazione può essere temporaneamente soppressa, o spostata in altra sede od in altra data, in base a decisione insindacabile dell’Amministrazione Comunale, e mediante apposito provvedimento amministrativo.

Articolo 3

UBICAZIONE

La Manifestazione si svolge lungo le seguenti vie cittadine: via Roma, Piazza Municipio e via Orbassano, secondo la planimetria allegata.

Durante lo svolgimento della manifestazione è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree non autorizzate.

All’interno dell’area interessata dalla manifestazione sono individuate e distinte le aree destinate alle diverse tipologie di operatori, per un totale di **65 posteggi**, ed esattamente:

- ◆ **n. 34 posteggi**, dal n. 1 al n. 27 e dal n. 59 al n. 65, (via Orbassano e ultimo tratto di via Roma), riservati ad operatori professionisti nel settore del commercio titolari ai autorizzazioni al commercio su aree pubbliche non alimentare;

- ◆ **n. 31 posteggi**, dal n. 28 al n. 58 (Piazza Municipio e primo tratto di via Roma) riservati ad operatori non professionisti nel settore del commercio con rilascio di autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche non alimentare;

Qualora, in caso di mancanza o insufficienza di domande, i posteggi riservati ad una categoria risultassero vacanti, gli stessi potranno essere assegnati ad operatori appartenenti all'altra categoria.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche alla disposizione e dimensione dei posteggi a seconda del numero delle domande di partecipazione pervenute, fermo restando il numero massimo di 65 posteggi.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Paragrafo aggiunto con deliberazione C.C. n 12. del 6.03.2008

Articolo 4 ORARI

L'orario della manifestazione è fissato dalle ore 16.00 alle ore 23.30.⁽²⁾

Le aree destinate alla manifestazione sono accessibili agli operatori a partire dalle ore 14,30⁽²⁾ ed entro le ore 15,30⁽²⁾ attraverso il punto di accesso e secondo le modalità che verranno comunicate dall'Ufficio Attività Economiche in fase di rilascio della concessione/autorizzazione temporanea.

I posteggi assegnati dovranno essere occupati dagli aventi diritto entro le ore 15,30⁽²⁾, in caso contrario l'operatore verrà considerato assente (salvo i casi di giustificazione previsti dall'art. 10 debitamente documentati) e il posteggio verrà riassegnato ad altro operatore dalla Polizia Municipale secondo le modalità specificate all'art. 8.4.

Entro l'orario stabilito per l'inizio della manifestazione, tutti i veicoli che non trovano posto all'interno del posteggio assegnato dovranno essere allontanati dall'area destinata alla vendita.

L'operatore potrà dare inizio allo sgombero del posteggio non prima di un'ora dall'orario fissato per la fine della manifestazione. Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Articolo 11.

Tutti i posteggi dovranno essere completamente sgomberati entro un'ora dall'ora fissata per la conclusione della manifestazione.

⁽²⁾ Modificato con deliberazione C.C. n .12 del 6.03.2008

Articolo 5 TIPOLOGIA DEI GENERI AMMESSI AL MERCATO

Nel mercato sono ammessi alla vendita soltanto oggetti usati, anche aventi interesse storico ed archeologico, di antiquariato minore e da collezionismo vario, purché soggetti al libero commercio ed ascrivibili alle seguenti categorie merceologiche:

Oggettistica:

- filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico)
- numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico)
- libri, riviste, giornali ed altri documenti di stampa
- atlanti, mappe e stampe
- manoscritti e autografi
- materiale per la scrittura e relativi accessori
- cartoline e fotografie
- molini e orologi (da polso, da tasca, da muro o da tavola)
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione

- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione
- abiti e biancheria
- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola
- articoli casalinghi
- giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine e schede telefoniche
- articoli da fumo
- articoli militari e onorificenze, escluso qualsiasi tipo di arma
- attrezzi da lavoro e da giardino

Mobili e complementi d'arredo:

- mobili
- opere di pittura, scultura, grafica e disegni
- ceramiche, vetri ed accessori d'arredamento
- silver-plate
- tappeti ed arazzi
- tessuti
- statue da giardino ed elementi di architettura

Oggetti artigianali, artistici e di hobbistica:

- prodotti artigianali di produzione propria
- opere artistiche e oggetti creativi di produzione propria (quadri, sculture, ecc..)

Non è consentita la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, comprese le imitazioni di oggetti antichi, fatta salva la possibilità di vendere gli oggetti di propria produzione da parte di artigiani, artisti e hobbysti, realizzati anche attraverso la lavorazione di materiali acquistati in modo tale da modificarne in modo sostanziale la forma o l'utilizzo rispetto alla funzione originaria.

Agli effetti del presente Regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi almeno di 50 anni, con riferimento alla data di costruzione dell'oggetto, e non all'età del materiale usato per la costruzione, la ricostruzione, il completamento o l'abbellimento.

Ai sensi dell'art. 247 del R.D. 06/05/40, n. 635, come modificato dal D.P.R. 28/05/01, n. 311, per i beni non di modico valore è fatto obbligo all'operatore di munirsi della **presa d'atto di vendita di cose antiche e usate di cui all'art. 126 del T.U.P.L.S.** Ai fini del presente Regolamento per modico valore si intende quello non superiore a € 500.00.

E' vietata la vendita di oggetti preziosi. Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui al D. Lgs. 22/05/99, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se ceduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui al citato decreto.

E' altresì vietata la vendita di beni culturali ed ambientali previsti dal D. Lgs. 490/99, senza la prescritta autorizzazione ministeriale. Per beni culturali si intendono tutti i beni immobili e mobili rientranti nel patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, così come definiti dal citato decreto.

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce posta in vendita.

La Polizia Municipale è autorizzata a richiedere il ritiro di merci che, a proprio insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto e recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dalla manifestazione.

Art. 6

OPERATORI AMMESSI AL MERCATO

6.1 operatori professionali:

A questo mercato possono partecipare gli operatori professionisti muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipologia A o B di cui al D. Lgs. 114/98, che abbiano presentato apposita domanda di partecipazione con assegnazione di posteggio contenente quanto segue:

- a) dati anagrafici completi (pena inammissibilità)
- b) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98
- c) dichiarazione attestante la mancanza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia)
- d) dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme contenute nel presente regolamento
- e) dichiarazione con cui si attesta di porre in vendita esclusivamente generi delle tipologie ammesse al mercato
- f) l'eventuale indicazione del posteggio che si richiede in concessione e della superficie che si intende occupare
- g) dichiarazione di impegno, in caso di rilascio di concessione, a provvedere al pagamento anticipato degli oneri dovuti al Comune (T.O.S.A.P.) ⁽³⁾.
- h) indicazione degli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta
- i) eventuale dichiarazione inerente il possesso di presa d'atto per la vendita di cose antiche ed usate non di modico valore ai sensi dell'art. 126 T.U.L.P.S.
- l) dichiarazione di impegno a lasciare l'area concessa in uso intatta e sgombera da ogni tipo di rifiuto

In allegato alla domanda di partecipazione dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche che si intende utilizzare e copia di visura camerale attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato.

6.2 operatori non professionali:

In aggiunta al mercato, e con natura strumentale ed accessoria rispetto ad esso, possono partecipare alla manifestazione soggetti non titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendano effettuare l'attività di vendita in modo del tutto occasionale e a titolo non continuativo ovvero:

- soggetti non professionisti del commercio che intendono vendere merci antiche ed usate di loro proprietà
- soggetti non professionisti del commercio che intendano vendere opere artistiche e creative di propria produzione (artigiani, artisti e hobbysti).

Ad essi dovrà essere rilasciata autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche rilasciata esclusivamente per il giorno di svolgimento della manifestazione.

Quando necessario, secondo quanto previsto dal precedente art. 5., il titolare dovrà essere in possesso della presa d'atto per la vendita di cose antiche e usate.

Della non professionalità e dell'occasionalità dell'attività di vendita, unitamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovrà essere resa specifica dichiarazione contestuale alla domanda di autorizzazione.

La domanda di partecipazione e di rilascio di autorizzazione temporanea di commercio su area pubblica dovrà contenere:

- a) dati anagrafici completi (pena inammissibilità)
- b) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98
- c) dichiarazione attestante la mancanza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (antimafia)
- d) dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme contenute nel presente regolamento
- e) dichiarazione di impegno, in caso di rilascio di autorizzazione, a provvedere al pagamento anticipato degli oneri dovuti per la partecipazione (T.O.S.A.P.) ⁽³⁾

- f) dichiarazione con cui si attesta di porre in vendita esclusivamente generi delle tipologie ammesse al mercato
- g) l'eventuale indicazione del posteggio che si richiede in concessione e della superficie che si intende occupare
- h) eventuale dichiarazione inerente il possesso di presa d'atto per la vendita di cose antiche ed usate non di modico valore ai sensi dell'art. 126 T.U.L.P.S.
- i) dichiarazione di essere soggetto privato non professionale che intende vendere/scambiare oggetti di sua proprietà o produzione in forma meramente occasionale.
- l) dichiarazione di impegno a lasciare l'area concessa in uso intatta e sgombera da ogni tipo di rifiuto

⁽³⁾ Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 6.03.2008 abrogazione del diritto fisso di esposizione.

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La **domanda** per il rilascio della concessione di posteggio e dell'eventuale autorizzazione temporanea, regolare ai fini dell'imposta sul bollo, è inoltrata al Comune di Bruino mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta ordinaria o direttamente a mano all'Ufficio Protocollo, e deve pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno ⁽⁴⁾ antecedente la data di svolgimento della manifestazione.

Le domande pervenute oltre il termine non saranno in alcun modo accolte.

In caso la domanda di partecipazione risultasse incompleta, la stessa potrà essere integrata entro i termini e con le modalità che saranno comunicate dall'Ufficio competente. Qualora non pervengano le integrazioni richieste entro il termine stabilito per la presentazione, le domande ancora incomplete non saranno accolte.

In caso di carenza di domande di partecipazione, al fine della migliore riuscita della manifestazione, potranno essere accolte le istanze di assegnazione posteggio pervenute anche oltre il termine. ⁽⁴⁾

⁽⁴⁾ modifica ed integrazione introdotte dalla deliberazione C.C. n. 12 del 6.03.2008

ART. 8 RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

8.1 Modalità di assegnazione dei posteggi riservati agli operatori commerciali professionali

la **concessione temporanea di posteggio**, avverrà sulla base di apposita graduatoria valida stilata secondo i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze nel mercato cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese
- maggior anzianità dell'autorizzazione esibita
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

I posteggi verranno assegnati dall'Ufficio competente, secondo l'ordine di graduatoria, procedendo dalla Piazza del Municipio verso via Orbassano, dal posteggio n. 27 al n. 1, e nel tratto finale di via Roma dal posteggio n. 59 al n. 65, tenendo conto dell'eventuale richiesta di specifico posteggio e delle superfici richieste, compatibilmente con la disponibilità, o in mancanza a proprio insindacabile giudizio.

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posteggi disponibili viene predisposta una graduatoria utile, redatta sempre in base ai criteri sopra descritti.

Trattandosi di mercato con merceologia specializzata, il titolare potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti di cui al precedente art. 5, benché l'autorizzazione in suo possesso lo abiliti alla vendita di tutto il settore non alimentare.

8.2 Modalità di assegnazione dei posteggi riservati agli operatori non professionali

L'assegnazione di posteggio con contestuale rilascio di autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche, ai sensi del Titolo IV, Capo IX della D.G.R. n. 32-2642/01 e s.m.i., viene disposta dall'Ufficio Attività Economiche secondo il criterio del più alto numero di presenze nella manifestazione e in subordine secondo l'ordine di arrivo delle domande di partecipazione, procedendo in ordine di graduatoria dalla Piazza Municipio verso via Roma e tenendo conto del posteggio eventualmente richiesto e della superficie dichiarata, o in mancanza a proprio insindacabile giudizio.

Gli assegnatari di posteggio saranno tempestivamente invitati al ritiro dell'autorizzazione (previa consegna di marca da bollo per il rilascio), che dovrà avvenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del venerdì precedente allo svolgimento della manifestazione.

Il mancato ritiro dell'autorizzazione comporterà l'esclusione dalla manifestazione.

Nessuna graduatoria utile è prevista per i soggetti che, pur avendo presentato validamente la propria domanda, siano rimasti esclusi per indisponibilità di posti, né l'esclusione comporta alcun titolo di priorità su manifestazioni successive.

8.3 Modalità di assegnazione dei posteggi non occupati

L'assegnazione dei posteggi risultati vacanti o comunque non assegnati, è effettuata dalla Polizia Municipale in favore di titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche a partire dalle ore **15,30** secondo i seguenti criteri:

1. attingendo alla graduatoria utile secondo l'ordine di priorità indicato nella stessa;
2. secondo il criterio del più alto numero di presenze, ove possibile e documentabile, sulla base dell'autorizzazione esibita,;
3. maggiore anzianità nell'attività di commercio del soggetto titolare dell'autorizzazione, attestata dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese (già Registro Ditte);
4. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

Non è ammessa alcuna assegnazione di posteggi vacanti in favore di operatori non professionali privi della necessaria autorizzazione commerciale.

8.4 Disposizioni comuni a tutte le categorie di operatori

La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio a partire dal decimo giorno antecedente e fino al giorno di svolgimento della manifestazione, e ha validità di comunicazione ai fini legali.

Ad uno stesso operatore non potrà essere assegnato più di un posteggio.

Non sono ammesse miglorie o scambio del posteggio assegnato.

8.5 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Articolo, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche, qualora applicabili.

Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Tasse e tributi comunali

Le concessioni e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate al pagamento della **Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.)**

Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento degli oneri dovuti con proprio atto deliberativo, ed in base alle disposizioni vigenti in materia ed il pagamento dovrà comunque essere effettuato prima del posizionamento nel posteggio assegnato.

Il giorno di svolgimento della manifestazione, qualora l'assegnatario di posteggio titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (operatore professionale) non abbia provveduto al pagamento degli oneri dovuti per la partecipazione, dovrà corrisponderli alla Polizia Municipale.⁽⁵⁾

La Polizia Municipale è altresì incaricata di riscuotere gli oneri dovuti dagli operatori a cui siano assegnati i posteggi rimasti vacanti.

Salva l'applicazione di sanzioni previste da altre norme, il mancato pagamento dei tributi dovuti, una volta accertato, costituisce motivo per l'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione e decadenza dalla graduatoria di anzianità, senza registrazione di alcuna presenza valida ai fini della priorità di frequenza.

⁽⁵⁾ Paragrafo modificato con deliberazione del C.C. n. 12 del 6.03.2008

9.2. Utilizzazione dell'energia elettrica

E' fatto divieto agli operatori assegnatari di posteggio di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica.

I generatori autonomi di energia elettrica, in caso di utilizzo, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.

9.3. Obblighi degli operatori

Gli operatori che partecipano a qualsiasi titolo alla manifestazione devono:

- a. rispettare le normative in materia fiscale;
- b. provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce, rispondendo di eventuali danni a terzi;
- c. rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità degli oggetti esposti, e rilasciare su richiesta degli acquirenti adeguata certificazione;
- d. tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, debbono lasciare l'area pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuto;
- e. rispettare gli orari della manifestazione;
- f. osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte di vendita;
- g. non lasciare il posteggio incustodito;
- h. indicare chiaramente il prezzo di vendita con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;
- i. esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione/autorizzazione temporanea, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
- j. attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio e le fiere, il trattamento degli oggetti usati, nonché alle disposizioni del presente Regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento della manifestazione;
- k. assumere direttamente la responsabilità derivante da eventuali danni all'area concessa, nonché quelli apportati a terzi;
- l. utilizzare generatori di corrente elettrica conformi alla normativa vigente in materia, se presenti.

9.4. Divieti per gli operatori

E' vietato:

- a. porre in vendita merci diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la concessione del posto, e stabilite dal presente Regolamento;
- b. l'abbinamento dei banchi di vendita, anche se fatto tra parenti aventi ognuno una propria autorizzazione di esercizio;
- c. cambiare posteggio assegnato;
- d. il commercio di qualsiasi oggetto per estrazioni a sorte;
- e. disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;
- f. farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;

- g. annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
- h. usare altoparlanti o altri mezzi meccanici per la diffusione della voce e della musica;
- i. ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso e tale da non recare disturbo alla pubblica quiete;
- l. ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni, e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
- m. pubblicizzare ditte o enti non partecipanti alla manifestazione;
- n. gettare e depositare sul suolo rifiuti;
- o. posizionare automezzi in aree non autorizzate, se non all'interno del posteggio in concessione;
- q. procedere alla vendita di liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere fuochi sul mercato;
- s. circolare in bicicletta e condurre cani sprovvisti di museruola e guinzaglio;

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0.50 dalla verticale del limite di allineamento. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori a mt. 2, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.

Articolo 10 **GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE, BANCA DATI E VIGILANZA**

La gestione della manifestazione dal punto di vista amministrativo è affidata all'Ufficio Attività Economiche del Comune di Bruino. Essa non può essere delegata a persone, enti o associazioni diverse.

Presso l'Ufficio Commercio è altresì istituita e tenuta la Banca Dati relativa alle presenze degli operatori alla manifestazione.

Non verrà tenuto conto delle assenze giustificate da motivi di salute o maternità debitamente comprovate da idonea certificazione medica pervenuta entro trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione.

La vigilanza spetta al Comando di Polizia Municipale, agli organi di Polizia ed all'A.S.L. competente per territorio.

In particolare, alla Polizia Municipale spetta:

- sovrintendere alle procedure di insediamento della manifestazione;
- rilevare le presenze/assenze degli operatori assegnatari di posteggio e gestire l'assegnazione dei posti liberi attingendo alla graduatoria utile o mediante predisposizione di apposita graduatoria;
- riscuotere gli oneri dovuti dagli operatori (T.O.S.A.P.) nei casi previsti dall'art. 9.1
- verificare il possesso delle autorizzazioni temporanee/concessioni;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
- far osservare il rispetto del presente Regolamento
- applicare le sanzioni previste dall'art. 11.

L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che possano verificarsi nel corso della manifestazione.

Articolo 11 **SANZIONI**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98;
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione istitutiva della manifestazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, come previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98;

3. Chiunque avendo titolo di partecipazione (concessione, autorizzazione temporanea, etc.) violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00;
4. Se dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il responsabile, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino;
5. Per le violazioni di cui al presente Articolo, l'Autorità competente è il Comune di Bruino; alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta o dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 12

NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, si fa specifico riferimento alle leggi vigenti nel settore.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione d'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore è da ritenersi annullata ogni altra norma regolamentare in materia.

INDICE

Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO - ISTITUZIONE E DEFINIZIONE	pag. 1
1.1. – normativa di riferimento	pag. 1
1.2. – Istituzione e definizione	pag. 1
Art. 2 – PERIODICITA’ E CARATTERISTICHE	pag. 1
Art. 3 – UBICAZIONE	pag. 1
Art. 4 – ORARI	pag. 2
Art. 5 – TIPOLOGIA GENERI AMMESSI AL MERCATO	pag. 2
Art. 6 – OPERATORI AMMESSI AL MERCATO	pag. 3
6.1 operatori professionali	pag. 3
6.2 operatori non professionali	pag. 4
Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	pag. 5
Art. 8 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	pag. 5
8.1 Modalità di assegnazione dei posteggi riservati agli operatori commerciali professionali	pag. 5
8.2 Modalità di assegnazione dei posteggi riservati agli operatori non professionali	pag. 5
8.3 Modalità di assegnazione dei posteggi non occupati	pag. 6
8.4 Disposizioni comuni a tutte le categorie di operatori	pag. 6
8.5 Norme di rinvio	pag. 6
Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 6
9.1 Tasse e tributi comunali	pag. 6
9.2 Utilizzazione dell’energia elettrica	pag. 6
9.3 Obblighi degli operatori	pag. 7
9.4 Divieti per gli operatori	pag. 7
Art. 10 – GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE, BANCA DATI E VIGILANZA	pag. 8
Art. 11 – SANZIONI	pag. 8
Art. 12 – NORME FINALI	pag. 8